

## DECRETO RIAPERTURE

### Decreto DL 52 del 22 aprile, denominato “Decreto Riapertura”

È entrato oggi in vigore il Decreto-legge 52 del 22 aprile 2021, denominato “Decreto riapertura”, che prevede un cronoprogramma per la graduale rimozione delle restrizioni e la ripresa delle attività economiche e sociali, nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia.

Tutte le attività sottoelencate devono sempre svolgersi in conformità ai protocolli e alle linee guida adottati o da adottare.

#### **SPOSTAMENTI**

Vengono ripristinate le zone gialle.

Dal 26 aprile sono consentiti gli spostamenti tra le Regioni nelle zone bianca e gialla; sono conseguentemente consentiti anche gli spostamenti in entrata e in uscita dai territori delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano che si collocano nelle zone bianca e gialla.

Gli spostamenti in entrata e in uscita dai territori collocati in zona arancione o rossa sono consentiti:

- per comprovate esigenze lavorative
- per situazioni di necessità
- per motivi di salute
- per il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione
- ai soggetti muniti delle certificazioni verdi COVID-19 (Green Pass)

Non sono quindi consentiti spostamenti fuori regione per chi si trova in zona arancione o rossa, a meno che non si sia in possesso del Green Pass.

Dal 26 aprile al 15 giugno 2021, nella zona gialla, è consentito lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata per una sola volta al giorno, dalle 5 alle 22, a quattro persone oltre a quelle già conviventi nell’abitazione di destinazione. Le persone che si spostano potranno condurre con sé i minori di età sui quali esercitano la responsabilità genitoriale e le persone con disabilità o non autosufficienti conviventi. Medesimo spostamento, con uguali limiti orari e nel numero di persone, è consentito in zona arancione ma solo nel medesimo comune.

Non sono invece consentiti spostamenti verso altre abitazioni private abitate nella zona rossa.

---

Resta sempre la possibilità di muoversi fra le regioni rosse o arancioni per motivi di lavoro, salute e urgenza, con l'autocertificazione. Chi si sposta per motivi turistici dovrà invece avere il Pass.

E' prevista la possibilità che il Ministro della Salute, con specifiche ordinanze, possa individuare i casi nei quali le certificazioni verdi COVID-19 possano consentire di derogare a divieti di spostamento da e per l'estero o a obblighi di sottoporsi a misure sanitarie nell'ambito dei medesimi spostamenti.

### **GREEN PASS o CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19**

Il Green pass, che consente gli spostamenti anche in regioni rosse e arancioni, viene rilasciato:

1. a chi ha completato il prescritto ciclo vaccinale. Il Pass dura 6 mesi dalla data del termine del ciclo vaccinale e deve essere richiesto, in formato cartaceo o digitale, alla struttura sanitaria o al medico che effettua la vaccinazione, al momento dell'ultima vaccinazione prescritta. Contestualmente al rilascio, la struttura sanitaria o il medico, anche per il tramite dei sistemi informativi regionali, provvedono a rendere disponibile la certificazione nel fascicolo sanitario elettronico dell'interessato.
2. a chi si è ammalato di Covid ed è guarito. Il Pass dura 6 mesi dal certificato di avvenuta guarigione e va richiesto alla struttura presso la quale è avvenuto il ricovero o, per i pazienti non ricoverati, ai medici di medicina generale/pediatri di libera scelta, ed è reso disponibile nel fascicolo sanitario elettronico dell'interessato. La certificazione perde validità se nel periodo di validità l'interessato venga nuovamente identificato come positivo al Covid. Le certificazioni di guarigione rilasciate precedentemente al 22 aprile 2021 sono valide per sei mesi a decorrere dalla data indicata nella certificazione.
3. a chi ha effettuato un test molecolare o rapido con risultato negativo. In questo caso il certificato dura 48 ore dalla data del test. La certificazione, in formato cartaceo o digitale, va chiesta al soggetto che ha effettuato il test (strutture sanitarie pubbliche o private, farmacie, medici di medicina generale o pediatri di libera scelta).

Alle persone dotate di Green Pass sono consentiti gli spostamenti anche tra le Regioni e le Province autonome in zona arancione o zona rossa.

Il Pass potrà essere in formato cartaceo o digitale e sono previste sanzioni per chi lo falsifica.

I Green Pass rilasciati da altri stati dell'UE sono riconosciuti come equivalenti al nostro Green Pass (se conformi ai criteri definiti con circolare del Ministero della salute). I Green Pass rilasciati in uno Stato terzo a seguito di una vaccinazione riconosciuta nell'UE e validati da uno Stato dell'UE, sono riconosciuti come equivalenti (se conformi ai criteri definiti con circolare del Ministero della salute).

Le regole sopra descritte sono applicabili in ambito nazionale fino alla data di entrata in vigore delle regole europee sul Green Pass europeo, che abiliteranno l'attivazione della Piattaforma nazionale - DGC.

L'allegato I del Decreto Riaperture riporta una tabella con i contenuti essenziali delle certificazioni verdi.

### **RISTORAZIONE**

Dal 26 aprile in zona gialla è consentita l'attività dei servizi di ristorazione con consumo al tavolo, esclusivamente all'aperto, sia a pranzo che a cena, nel rispetto dei limiti orari agli spostamenti. È sempre consentita, senza limiti di orario, la ristorazione negli alberghi e nelle altre strutture ricettive, ma solo per i clienti alloggiati.

Dal 1° giugno, in zona gialla, le attività di ristorazione saranno consentite anche al chiuso, con consumo al tavolo, dalle ore 5 alle 18.

### **SPETTACOLI APERTI AL PUBBLICO ED EVENTI SPORTIVI**

Dal 26 aprile, in zona gialla, gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, live-club e in altri locali o spazi anche all'aperto, sono svolti unicamente con posti a sedere preassegnati e a condizione che sia salvaguardato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro, sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, sia per il personale.

---

La capienza consentita non può superare il 50% di quella massima autorizzata, e il numero massimo di spettatori non può superare 1.000 per gli spettacoli all'aperto e 500 per gli spettacoli in luoghi chiusi, per ciascuna sala. Le attività devono svolgersi nel rispetto delle linee guida vigenti.

Rimangono sospesi gli spettacoli aperti al pubblico quando non è possibile garantire il rispetto di tali condizioni o delle linee guida, nonché le attività che hanno luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati.

Dal 1° giugno in zona gialla, le disposizioni previste per gli spettacoli si applicano anche agli eventi e alle gare di livello agonistico e riconosciuti di preminente interesse nazionale con provvedimento del CONI e del CIP, riguardanti gli sport individuali e di squadra, organizzati dalle rispettive federazioni, enti o associazioni. La capacità consentita non può essere superiore al 25% di quella massima autorizzata e, in ogni caso, il numero di spettatori non può essere superiore a 1.000 per impianti all'aperto e a 500 per impianti al chiuso.

In zona gialla, in relazione all'andamento della situazione epidemiologica e alle caratteristiche dei siti e degli eventi all'aperto, può essere stabilito un diverso numero massimo di spettatori, nel rispetto dei principi fissati dal CTS con linee guida adottate, per gli spettacoli all'aperto dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e, per gli eventi e le competizioni all'aperto dal Sottosegretario con delega in materia di sport. Le linee guida possono prevedere, con riferimento a particolari eventi, che l'accesso sia riservato soltanto ai soggetti in possesso delle certificazioni verdi.

#### **PISCINE ALL'APERTO, PALESTRE E SPORT DI SQUADRA**

Dal 26 aprile 2021, in zona gialla, è consentito lo svolgimento all'aperto di qualsiasi attività sportiva anche di squadra e di contatto, senza utilizzo degli spogliatoi (salvo se diversamente stabilito dalle linee guida).

Dal 15 maggio 2021, sempre in zona gialla, sono consentite le attività delle piscine all'aperto e, dal 1° giugno, in zona gialla, riprendono le attività di palestre.

#### **FIERE, CONVEGNI E CONGRESSI**

Dal 15 giugno in zona gialla, è consentito lo svolgimento in presenza delle fiere, dal 1° luglio dei convegni e dei congressi. È consentito svolgere, anche in data anteriore, attività preparatorie che non prevedano afflusso di pubblico. L'ingresso in Italia per partecipare alle fiere è consentito, fermi restando gli obblighi previsti in relazione al territorio estero di provenienza.

Le linee guida possono prevedere, con riferimento alle fiere, che l'accesso sia riservato soltanto ai soggetti in possesso delle certificazioni verdi.

#### **CENTRI TERMALI E PARCHI TEMATICI E DI DIVERTIMENTO**

Il 15 maggio riprendono le loro attività, in zona gialla, le piscine non terapeutiche all'aperto degli stabilimenti termali e il 1° luglio ripartiranno tutte le attività dei centri termali.

Resta confermata l'attività dei centri termali adibiti a presidio sanitario se l'erogazione dei servizi rientra tra le prestazioni terapeutiche e riabilitative.

Dal 1° luglio in zona gialla sono consentite le attività dei parchi tematici e di divertimento.

#### **SMART WORKING**

La proroga dello stato di emergenza al 31 luglio 2021 consente alle aziende di far ricorso allo smart working senza dover sottoscrivere un accordo individuale.

#### **ZONE ROSSE**

Dal 1° maggio al 31 luglio le misure stabilite per la zona rossa si applicano anche nelle regioni e province autonome di Trento e Bolzano. Le zone saranno individuate con ordinanza del Ministro della salute settimanalmente, quando vi sia un'incidenza cumulativa settimanale dei contagi superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti, sulla base dei dati validati dell'ultimo monitoraggio disponibile.

---

Dal 1° maggio al 31 luglio 2021, i Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano possono disporre l'applicazione delle misure stabilite per la zona rossa, nonché ulteriori, motivate, misure più restrittive.

### **COPRIFUOCO**

Per il momento resta il coprifuoco alle 22, ma non è indicata una data di scadenza. Potrà essere modificato o rimosso in qualunque momento in base all'andamento dei contagi.

### **PROROGA DPCM 2 MARZO**

Per tutto quanto non indicato o diversamente disciplinato nel "Decreto Riaperture" si deve far riferimento alle regole del DPCM del 2 marzo. L'articolo 1 del Decreto Riaperture recita infatti: *"Fatto salvo quanto diversamente disposto dal presente decreto, dal 1° maggio al 31 luglio 2021, si applicano le misure di cui al provvedimento adottato in data 2 marzo 2021"*.

Ricordiamo che il DPCM 2 marzo ha disposto misure restrittive sull'intero territorio nazionale, articolate in base a fasce di rischio differenziate per colore (bianca, gialla, arancione, rossa). L'appartenenza di una Regione o Provincia autonoma, o altra area del territorio, a una o all'altra fascia è soggetta a revisione periodica.

Le misure previste, in linea generale, per ciascuna fascia di rischio, sono indicate [qui](#).

Il monitoraggio della situazione in ciascuna Regione e Provincia Autonoma è disponibile sul sito web del Ministero della Salute, accessibile cliccando [qui](#):

<http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioContenutiNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&id=5351&area=nuovoCoronavirus&menu=vuoto>

### **SPORTAMENTI DA E PER L'ESTERO**

Il DPCM 2 marzo 2021 e le successive ordinanze del Ministero della Salute disciplinano gli spostamenti da/per l'estero.

Restano quindi invariate le regole relative ai viaggi all'estero e la previsione di elenchi di stati esteri, per i quali sono previste differenti misure. Le liste possono sempre essere modificate con apposita Ordinanza adottata dal Ministro della Salute, di concerto con il Ministro degli Affari Esteri.

Rimando a quanto scritto nelle precedenti circolari per i dettagli sul DPCM 2 marzo 2021.

Decade il 30 aprile, salvo proroghe, l'obbligo di isolamento fiduciario di 5 giorni + doppio tampone per chi ha viaggiato da e per i Paesi dell'elenco C.

Fino al 30 aprile 2021 è infatti in vigore [l'Ordinanza 2 aprile 2021 del Ministro della Salute](#), che dispone misure aggiuntive per coloro che, nei 14 giorni antecedenti all'ingresso in Italia, abbiano soggiornato o transitato in uno o più Stati e territori di cui all'elenco C. L'Ordinanza 2 aprile 2021 ha disposto anche il passaggio di Regno Unito e Israele dall'elenco E all'elenco C, fino al 30 aprile 2021.

Restano i divieti di viaggiare per turismo verso i Paesi dell'elenco E.

Sono consentiti i viaggi verso i Paesi dell'elenco D, ma ciò non esclude che questi Paesi possano ancora porre limitazioni all'ingresso.

Restano sempre in vigore gli obblighi di sottoporsi a test e isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria di 10 giorni con un ulteriore tampone alla fine della quarantena.

Fino al 30 aprile, salvo proroghe, è in vigore anche [l'Ordinanza 16 aprile del Ministro della Salute](#), che prevede alcune novità per quanto riguarda gli spostamenti da/per i Paesi degli elenchi B, C, D, E e conferma una disciplina speciale per il Brasile (generale divieto di ingresso, con alcune eccezioni).

Le principali variazioni alla normativa per gli spostamenti da/per l'estero introdotte con l'Ordinanza 16 aprile 2021 sono:

- 
- Dal 19 aprile, obbligo di test molecolare o antigenico, condotto con tampone e risultato negativo, effettuato nelle 48 ore precedenti l'ingresso in Italia per coloro che provengano da o abbiano soggiornato/transitato, nei 14 giorni precedenti, in uno o più Stati o territori ricompresi negli elenchi D e E. A questo obbligo sono previste eccezioni per alcune categorie di persone.
  - Riduzione del periodo di isolamento fiduciario da 14 a 10 giorni per coloro che provengano da o abbiano soggiornato/transitato, nei 14 giorni precedenti, in uno o più Stati o territori ricompresi negli elenchi D e E.
  - Obbligo di ulteriore test molecolare o antigenico condotto a mezzo di tampone, al termine dei 10 giorni, per coloro che provengano da o abbiano soggiornato/transitato, nei 14 giorni precedenti, in uno o più Stati o territori ricompresi negli elenchi D e E.
  - Obbligo di compilazione di un MODULO DIGITALE DI LOCALIZZAZIONE, secondo le modalità che verranno indicate dal Ministero della Salute, per tutti i viaggiatori provenienti da o con un soggiorno/transito nei 14 giorni precedenti in uno degli Stati o territori degli elenchi B, C, D, E.

Il formulario/modulo digitale sostituirà l'autodichiarazione cartacea in uso. La versione cartacea potrà essere esibita solo qualora non sia stato possibile, per impedimenti tecnici, compilare il formulario digitale. Fino a che non verranno comunicati modi e termini di compilazione del formulario digitale, si potrà continuare ad utilizzare la versione cartacea dell'autodichiarazione.

Per informazioni aggiornate, il riferimento è il sito [www.viaggiasesicuri.it](http://www.viaggiasesicuri.it)